

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4888

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ROSINI, PELLICANÒ, D'AMATO CARLO, CARIA,
NUCCI MAURO, SERRENTINO, GELPI, RAVASIO**

Presentata il 12 giugno 1990

Trattamento previdenziale integrativo del personale di ruolo della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), e norme relative al personale assunto con contratto a tempo determinato

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, nell'istituire la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), prevedeva che la Commissione stessa si avvallesse, per l'esercizio delle proprie attribuzioni, di personale dell'amministrazione dello Stato e di dipendenti di enti pubblici collocati in posizione di comando o di distacco.

La legge 30 aprile 1981, n. 175, istituì il ruolo dei dipendenti della CONSOB, precisando che il trattamento giuridico ed economico e l'ordinamento delle carriere del personale sarebbero stati stabiliti dalla Commissione, con proprio regolamento, « con riferimento ai criteri fissati dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel settore bancario ».

La suddetta previsione non venne attuata e la Commissione continuò ad avvalersi del personale distaccato o comandato.

Successivamente, la legge 4 giugno 1985, n. 281, stabilì che, per il periodo di un anno, la Commissione avrebbe potuto « ulteriormente avvalersi di personale delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, di enti pubblici, anche economici e di aziende e istituti di credito » (articolo 4, terzo comma) e che il trattamento giuridico ed economico e l'ordinamento delle carriere del personale di ruolo sarebbero stati stabiliti dalla Commissione, con proprio regolamento, « in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per il personale della Banca d'Italia ».

La stessa legge — che fra l'altro dettava disposizioni per l'inquadramento nel ruolo della CONSOB del personale in posizione di comando o distacco — all'articolo 4, undicesimo comma, poneva a carico delle amministrazioni e degli enti da cui provenivano i dipendenti comandati o distaccati da inquadrare nel ruolo del personale della CONSOB l'obbligo di trasferire alla CONSOB stessa « i capitali necessari per la ricostituzione dei trattamenti di fine lavoro, nonché dei trattamenti previdenziali integrativi o aggiuntivi dell'assicurazione generale obbligatoria, comunque denominati, ai quali ciascun dipendente inquadrato nel ruolo della Commissione aveva diritto ».

In ottemperanza alle disposizioni della citata legge n. 281 del 1985, la Commissione ha predisposto un regolamento, disciplinante il trattamento giuridico e l'ordinamento delle carriere del personale di ruolo (in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per il personale della Banca d'Italia, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative della CONSOB), ed ha proceduto all'inquadramento in ruolo del personale distaccato, anche proveniente dalle amministrazioni e dagli enti sopra indicati.

Nella predisposizione del regolamento disciplinante il trattamento previdenziale integrativo, invece, a causa dell'assenza di precise disposizioni sull'argomento nella legge n. 281 del 1985, sono sorti taluni problemi interpretativi che hanno dato luogo a diversità di comportamenti da parte delle amministrazioni e degli enti di provenienza, in particolare in ordine all'ammontare dei « capitali necessari per la ricostituzione dei trattamenti previdenziali integrativi o aggiuntivi dell'assicurazione generale obbligatoria » che le amministrazioni e gli enti di provenienza del personale inquadrato avrebbero dovuto trasferire.

Il comma 1 dell'articolo 1 della presente proposta di legge, interpretativo dell'articolo 4, undicesimo comma, della legge 4 giugno 1985, n. 281, intende pertanto chiarire che i suddetti capitali sono rappresentati dalle « riserve matemati-

che », effettivamente costituite o virtuali, da calcolare in relazione all'anzianità maturata da ciascun dipendente all'atto dell'inquadramento, indipendentemente dalla forma tecnica di gestione del trattamento previdenziale integrativo e quindi anche nell'ipotesi in cui le amministrazioni e gli enti di provenienza si avvalgano di gestioni appositamente costituite.

Il comma 2 prevede che il servizio prestato presso la CONSOB in posizione di comando o distacco dalla data di entrata in vigore della legge 30 aprile 1981, n. 175, è considerato utile ai fini dell'iscrizione nel trattamento previdenziale integrativo della CONSOB. Da tale data infatti era legittimamente sorta nel personale comandato o distaccato l'aspettativa all'inquadramento nel ruolo della CONSOB; inquadramento che ha avuto luogo solo a seguito della legge n. 281 del 1985 e con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1986. Per il restante personale — anch'esso inquadrato a seguito della legge n. 281 del 1985, che ha previsto per tutti i dipendenti di ruolo l'equiparazione del trattamento giuridico ed economico a quello in vigore per il personale della Banca d'Italia — si è preso in considerazione, sempre per il periodo successivo all'entrata in vigore della legge n. 175 del 1981, il servizio anteriormente prestato, riconosciuto comunque utile, ai sensi dell'articolo 4, settimo comma, della stessa legge n. 281 del 1985, ai fini dell'inquadramento e dell'attribuzione del relativo trattamento economico; ciò al fine di evitare disparità di disciplina tra dipendenti di provenienza eterogenea ma inquadrati nel ruolo della CONSOB secondo criteri unitari, quando il servizio prestato sia già stato riconosciuto utile dalla CONSOB.

L'articolo 2 della presente proposta di legge intende creare le condizioni per una più stabile e funzionale organizzazione della Commissione, anche in relazione alle nuove attribuzioni da essa svolte ed in vista di un ulteriore ampliamento delle sue competenze (riforma della borsa e degli intermediari mobiliari, disciplina dell'*insider trading*, ecc.).

In base alla disciplina vigente, per lo svolgimento dei suoi compiti la Commissione può avvalersi di personale di ruolo e di dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato. Per entrambe le categorie sono peraltro fissati dei limiti massimi nella dotazione del personale stesso: in particolare, il numero massimo della pianta organica del personale di ruolo è stato fissato dalla legge 4 giugno 1985, n. 281, in centocinquanta unità, divenute centosessantacinque con l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 1986, n. 430, ed è attualmente stabilito in duecentoquindici unità a seguito della legge 23 giugno 1988, n. 230, mentre per i dipendenti a contratto l'originaria dotazione di cinquanta unità stabilita dalla legge n. 281 del 1985 è stata elevata a settantacinque unità dalla legge n. 230 del 1988.

In previsione delle nuove attribuzioni e competenze cui si è fatto cenno si rende ora opportuno, ferma restando la dotazione complessiva di personale assegnata alla Commissione, un ulteriore adeguamento della struttura del suo organico attraverso la progressiva trasformazione di quello che era stato originariamente concepito come un apporto temporaneo e contingente di personale (personale a contratto) in un apporto di personale stabile ed a tempo indeterminato (personale di ruolo). Per tener conto dell'esigenza della

Commissione di avvalersi di dipendenti in possesso di esperienze specifiche e di particolari qualificazioni professionali, è però necessario che venga mantenuta, sia pure entro limiti ridotti, la possibilità di assumere personale con contratto di lavoro a tempo determinato.

In relazione a quanto esposto, è stata quindi prevista, in attesa che possa aumentare la dotazione organica complessiva, l'attribuzione alla pianta organica del personale di ruolo dei posti ancora disponibili, alla data di entrata in vigore della legge, per l'assunzione del personale a contratto nonché, man mano che si renderanno disponibili nel corso del triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, per la cessazione dei rapporti in essere, di quelli che risulteranno scoperti successivamente. In tal modo, senza alcun effetto sui rapporti già instaurati dalla Commissione con i propri dipendenti, il numero dei posti della citata pianta organica del personale di ruolo verrebbe elevato progressivamente a duecentocinquanta unità e verrebbe mantenuta, nel limite di cinquanta unità, la possibilità di avvalersi di personale con contratto a tempo determinato.

L'articolo in esame, non modificando la dotazione complessiva di organico della Commissione, non comporterebbe inoltre aumenti negli stanziamenti a carico del bilancio dello Stato previsti per il funzionamento della CONSOB.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'undicesimo comma dell'articolo 4, della legge 4 giugno 1985, n. 281, deve intendersi nel senso che i capitali che le amministrazioni e gli enti, o le gestioni di cui essi si avvalgono, debbono trasferire alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), sono rappresentati dalle riserve matematiche effettivamente costituite o virtuali, da calcolare in relazione all'anzianità maturata da ciascun dipendente presso le amministrazioni, enti o gestioni di provenienza all'atto dell'inquadramento nel ruolo della CONSOB. Il trasferimento è effettuato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di ritardo nel trasferimento si applica la disposizione di cui all'articolo 5, sesto comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

2. Per il personale inquadrato nel ruolo della Commissione nazionale per le società e la borsa ai sensi del sesto comma dell'articolo 4, della legge 4 giugno 1985, n. 281, il servizio prestato presso la Commissione stessa antecedentemente alla data di inquadramento, ed il servizio prestato presso le amministrazioni e gli enti di provenienza ovvero il servizio comunque riconosciuto ai fini dell'attribuzione delle anzianità all'atto dell'inquadramento nel ruolo della Commissione, sono considerati utili ai fini del trattamento previdenziale integrativo, alle medesime condizioni del servizio prestato successivamente, limitatamente al periodo compreso fra la data di entrata in vigore della legge 30 aprile 1981, n. 175, e quella di inquadramento.

ART. 2.

1. Allo scopo di assicurare alla Commissione nazionale per le società e la borsa una più stabile organizzazione, tenuto conto dell'ampliamento delle fun-

zioni e delle competenze ad essa attribuite, i posti riservati all'assunzione di dipendenti con contratto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 2, ottavo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, come da ultimo sostituito dall'articolo 1 della legge 23 giugno 1988, n. 230, non ancora coperti alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che, entro il triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, si renderanno disponibili sono attribuiti, fino al raggiungimento di un numero massimo di duecentocinquanta unità, alla pianta organica del personale di ruolo di cui all'articolo 2, secondo comma, del citato decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1981, n. 281, come da ultimo sostituito dall'articolo 1 della legge 23 giugno 1988, n. 230.

2. La Commissione nazionale per le società e la borsa provvede, alla fine di ogni semestre dell'anno, in relazione all'aumento del numero dei posti della pianta organica, a modificare la tabella relativa all'organico del personale di ruolo allegata al proprio regolamento, con deliberazione da assumersi a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, come sostituito dall'articolo 1 della legge 4 giugno 1985, n. 281, con la procedura stabilita dal nono comma del medesimo articolo 1.

3. L'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 400.000.000 per l'anno 1990, in lire 900.000.000 per l'anno 1991 e in lire 1.000.000.000 per l'anno 1992, resta a carico del capitolo 4505 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990 e corrispondente capitolo per gli anni successivi, relativo alla spesa per il funzionamento della Commissione nazionale per le società e la borsa.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.